



COMUNE DI PIEVE DI BONO

Provincia di Trento

C.A.P. 38085

Tel. 0465/674001 - Fax 0465/670270

e-mail: info@comune.pievedibono.tn.it

Codice fiscale e Partita IVA 00307860221

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO UNICO
PER IL TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI NON ADIBITE
ALL'ESCLUSIVO SERVIZIO DEL BOSCO - TIPO B
DI PROPRIETA' DEI COMUNI DI DAONE, BERSONE,
PIEVE DI BONO, PRASO E PREZZO
E DELLE ASUC DI AGRONE, COLOGNA, POR E STRADA
DEL COMUNE DI PIEVE DI BONO**

Articolo 1

Scopo del regolamento

Scopo ed obiettivo del presente regolamento è quello di disciplinare il rilascio delle autorizzazioni per il transito sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, dando indicazioni a cui attenersi per evitare confusione, disparità di comportamenti e sovrapposizioni nel rilascio dei permessi.

Articolo 2

Applicazione e validità del regolamento

Il presente regolamento è valido per tutte le strade forestali di tipo "B" dei Comuni di DAONE, BERSONE, PIEVE DI BONO, PRASO, PREZZO e ASUC DI AGRONE, COLOGNA, POR e STRADA del Comune di Pieve di Bono, che aderiscono all'Associazione Forestale.

Articolo 3

Esenzioni dall'obbligo di autorizzazione

Sono esenti da autorizzazioni al transito:

- a) i cittadini aventi diritto di uso civico nell'ambito del territorio gravato da tale diritto;
- b) i proprietari, gli affittuari nonché i componenti del loro ristretto nucleo familiare, di immobili (manufatti e terreni), limitatamente al raggiungimento delle loro proprietà;
- c) veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazioni, nei casi previsti dall'articolo 14 della L.P. 07.01.1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

Articolo 4

Rilascio delle autorizzazioni, termini di validità e limitazioni

I permessi previsti dal presente regolamento vengono rilasciati per le motivazioni previste dal D.P.P. 3.11.2008, n. 51-158/Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. 23.05.2007, n. 11).

Il comune Capofila rilascia, per conto degli altri Comuni e delle ASUC aderenti all'Associazione forestale, l'autorizzazione unica a tutti i cittadini abitanti e residenti in modo stabile nei comuni facenti parte dell'associazione stessa.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di rilascio.

Non possono essere rilasciate autorizzazioni per quad e motoslitte.

Le autorizzazioni possono essere revocate, limitate o negate ai cittadini che effettuano infrazioni contro il patrimonio silvo - pastorale e ambientale.

Articolo 5

Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla L.P. 23.05.2007, n. 11 e s.m. ed al D.P.P. 03.11.2008, n. 51-158/Leg.

Sono abrogate le precedenti norme regolamentari adottate dai Comuni e dalle ASUC che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.